



Determina n. 17/2022 del 29/07/2022

Impegno di spesa al cap. 14.11 "Consulenze legali e amministrative" del Bilancio preventivo 2022 per la difesa in giudizio dell'Ordine da parte dell'Avv. Patrignani, a seguito del reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. presentato dalle dott.sse Omissis avverso l'Ordinanza Repert. n.2852/2022 del 05/07/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Prima Civile - SMARTCIG - ZA435FE398
II RUP

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e in particolare l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale *"Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"* e l'art. 12, comma II, lett. e) ai sensi del quale *"Il Consiglio cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"*;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede all'art. 1 che *"Direttore è il responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Consigliere tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere"*;

Visto altresì l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate"*;

Richiamato il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 196 del 28/12/2021, il quale prevede all'art. 14 che il Consigliere Tesoriere *"Assume la qualità di direttore facente funzioni nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato o in caso sia assente per ragioni di salute o personali"*;

Richiamato altresì il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020, il quale all'art. 3 prevede che *"In mancanza di un'espressa disposizione del Consiglio dell'Ordine, il RUP è il Consigliere Tesoriere in qualità di direttore facente funzioni, ovvero, laddove esistente, il dirigente o il dipendente con funzioni direttive"*;

Richiamato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha modificato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante *"misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"* (di seguito indicato, per brevità, "d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.");

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 3, del DL n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., che attribuisce agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di verificare, per il tramite delle rispettive Federazioni Nazionali che si avvalgono della consultazione automatizzata della Piattaforma nazionale-DGC, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo le modalità definite con DPCM 17 giugno 2021 adottato in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;



Richiamata la delibera n. 283 del 23/12/2021 con la quale il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà di delega delle funzioni previste dal d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii, dando mandato al Presidente di adottare ogni atto e provvedimento necessario a verificare e ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale dei professionisti sanitari iscritti all'Albo, a sospendere gli interessati dall'esercizio della professione, come conseguenza *ex lege* dell'inadempimento, con relativa annotazione nella sezione dell'albo al quale l'interessato è iscritto, a provvedere alla cancellazione della sospensione nonché a svolgere ogni adempimento conseguente;

Richiamata la determina Presidenziale n. 287/2021 del 28/12/2021 con la quale è stato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale primario, ai sensi dell'art. 1 comma 4) del D.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii, di alcuni iscritti all'Albo, tra i quali le dott.sse Omissis, e la conseguente sospensione a decorrere dal 01/01/2022 come conseguenza *ex lege*;

Richiamata la determina Presidenziale n. 16 del 28/01/2022 con la quale si è preso atto del regolare status vaccinale e si è provveduto alla cancellazione dell'annotazione della sospensione sull'Albo, ex DI 172 del 26/11/2021, di alcuni iscritti tra i quali anche la dott.ssa Omissis;

Richiamata la determina Presidenziale n. 29 del 17/02/2022 con la quale è stata dichiarata la perdita di efficacia della sospensione *ex lege* dall'esercizio della professione e la cancellazione della relativa annotazione sull'Albo, ex art. 4 comma 5 del D.l. n. 44/2021 come convertito e ss.mm.ii., di alcuni iscritti tra i quali anche la dott.ssa Omissis;

Dato atto che in data 31 marzo u.s., ns prot. n. E22 - 1168, è stato notificato a questo Ordine il ricorso cautelare con istanza di inibitoria o disapplicazione ex art. 700 c.p.c. presentato presso il Tribunale di Bologna Prima Sez. N.R.G. 2332 /2022 dalle dott.sse Omissis relativamente al procedimento di accertamento per inadempimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 1, comma 4) del D.l. 44/2021 come convertito, e ss. mm. ii;

Richiamata la determina Presidenziale n. 47/2022 del 08/04/2022, ratificata con delibera Consigliare n. 94 del 28/04/2022, con la quale è stata decisa la costituzione in giudizio dell'Ordine a seguito del ricorso sopra citato ed è stato deciso l'affidamento diretto di apposito incarico all'Avv. Margherita Patrignani per la difesa in giudizio, in ogni stato e grado del procedimento sopra menzionato;

Dato atto che, il 4 luglio u.s., il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso sopra menzionato promosso dalle dott.sse Omissis;

Dato atto che in data 28/07/2022, ns. prot. n. E22-2320, è stato notificato a questo Ordine reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. presentato dalle dott.sse sopra menzionate avverso l'Ordinanza Repert. n.2852/2022 del 05/07/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Prima Civile;

Tenuto conto che la prima udienza è fissata al 06/09/2022 e la produzione di eventuali memorie deve essere effettuata entro il 31/08 p.v..;

Considerato che l'impegno di spesa assunto con determina Presidenziale n. 47/2022 del 08/04/2022, in occasione del conferimento di incarico all'Avv. Margherita Patrignani per la difesa in giudizio, non comprendeva il pagamento della consulenza per un'eventuale prosecuzione del procedimento;

Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 29 del 17/02/2022, sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2022, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;

Considerato che, nella succitata delibera, il Consiglio ha individuato, tra i servizi necessari, i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), nn. 1 (incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite), 2 (servizi di assistenza e consulenza legale preparatori



ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale) e 5 (servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri) del D.lgs. n. 50/2016. **Visti** i criteri stabiliti dal Consiglio nella delibera n. 29 del 17/02/2022 per l'affidamento dei servizi legali di cui sopra (costo massimo complessivo e possibilità di procedere tramite affidamento diretto).

Dato atto che è stato quindi chiesto un preventivo all'Avv. Margherita Patrignani, che qui si intende integralmente richiamato, e che l'offerta pervenuta in data 29/07/2022, ns. prot. n. E22-2331, per la difesa in giudizio, a seguito del reclamo presentato dalle dott.sse Omissis, prevede un compenso professionale di € 2.804,00 + 15% spese generali (€420,60) + 4% di cassa (€ 128,98) + 22% IVA (€ 737,79), per un totale di € 4.091,37, determinato ai sensi degli artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, liquidazione giudiziale relativa al compenso avvocati in ambito Civile, Competenza: Procedimenti cautelari, Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

Accertato che l'importo di € 3.224,60 è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2022, come voce di costo da imputare sul capitolo 14.11 – Consulenze legali e amministrative e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 14.11 del bilancio 2022 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Considerato che il preventivo dell'Avv. Patrignani rientra nei limiti stabiliti dalla delibera consiliare n. 29 del 17/02/2021.

Determina

per i motivi di cui in premessa:

- Di assumere l'impegno di spesa di € 2.804,00 + 15% spese generali (€420,60) + 4% di cassa (€ 128,98) + 22% IVA (€ 737,79), per un totale di € 4.091,37 onnicomprensivi per la difesa in giudizio dell'Ordine da parte dell'Avv. Patrignani, a seguito del reclamo presentato dalle dott.sse Omissis,, ex art 669 terdecies c.p.c. , avverso l'Ordinanza Repert. n.2852/2022 del 05/07/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Prima Civile.
- Di dichiarare che l'onere relativo trova imputazione al cap. 14.11 – Consulenze legali e amministrative del bilancio di previsione per l'anno 2022;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Consigliere Tesoriere, Dott. Mattia Salati.

Bologna, 29/07/2022

Il Tesoriere
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna

(Dott. Mattia Salati)

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti